

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 247/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1036]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1362 della Commissione, del 6 agosto 2015, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso del diossido di silicio (E 551) negli estratti di rosmarino (E 392) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1378 della Commissione, dell'11 agosto 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'impiego di riboflavine (E 101) e caroteni (E 160a) in fiocchi e granuli di patate secchi ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 1362**: Regolamento (UE) 2015/1362 della Commissione, del 6 agosto 2015 (GU L 210 del 7.8.2015, pag. 22),
- **32015 R 1378**: Regolamento (UE) 2015/1378 della Commissione, dell'11 agosto 2015 (GU L 213 del 12.8.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/1362 e (UE) 2015/1378 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 210 del 7.8.2015, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 213 del 12.8.2015, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

